

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4506

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARGUERETTAZ, ALFREIDER, GEBHARD, OTTOBRE, PLANGGER,
SCHULLIAN, BONOMO, BORGHI, PAOLA BRAGANTINI, BRANDOLIN,
D'AGOSTINO, DELLAI, DONATI, D'OTTAVIO, GALPERTI, GIGLI, GNEC-
CHI, NICOLETTI, PIEPOLI, RABINO, SBERNA, TULLO, VIGNALI**

Riconoscimento della qualifica di attività particolarmente
usurante per il lavoro di guida alpina

Presentata il 23 maggio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il conseguente decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono sicuramente provvedimenti che hanno dato modo al legislatore di riconoscere le difficoltà intrinseche di determinate categorie di lavoratori. Grazie a questo riconoscimento si è aperta una via legislativa che ha portato a molti atti di giustizia rispetto a coloro che quotidianamente svolgono lavori usuranti.

Purtroppo l'analisi iniziale effettuata per la redazione del decreto non ha tenuto conto di alcune tipologie di lavoratori, scarsamente rappresentati a livello nazionale e che comunque possono essere compresi nella categoria normata. Questa proposta di legge prende in considerazione una di

queste tipologie lavorative, quella della guida alpina.

La legge 2 gennaio 1989, n. 6, reca l'ordinamento della professione di guida alpina, specificando le sue attività: accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo. La stessa legge prevede quindi l'istituzione dei collegi regionali, provinciali e del collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

La professione di guida alpina è inoltre regolata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno successivamente regolamentato l'esercizio della professione tramite proprie leggi.

Le guide alpine sono organizzate nel citato collegio nazionale, che è l'organo giuridico di coordinamento dei collegi regionali e delle province autonome, che attualmente sono 14: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Marche, Campania, Sicilia e Veneto.

La funzione generale del collegio nazionale è il coordinamento permanente tra tutti i collegi delle guide alpine e degli aspiranti guide alpine nonché degli iscritti agli elenchi delle guide vulcanologiche, degli accompagnatori di media montagna, o delle figure analoghe previste dalle normative regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale funzione si esprime sia attraverso il confronto continuo fra i collegi, sia attraverso l'elaborazione di strategie, iniziative e interventi comuni o congiunti, sia, infine, attraverso iniziative volte all'adozione, da parte dei singoli collegi, di provvedimenti autonomi, ma coordinati.

L'esercizio della professione di guida alpina è subordinato al superamento degli esami di abilitazione e all'iscrizione all'albo dei collegi regionali e delle province autonome. La professione si articola in due gradi: aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo. L'aspirante guida è un professionista abilitato all'accompagnamento e all'insegnamento con alcune limitazioni.

Per poter esercitare la professione la guida alpina è tenuta a frequentare un aggiornamento obbligatorio ogni tre anni. Il collegio nazionale ha introdotto due specializzazioni: *canyoning* e formatori per dispositivi anti caduta e sistemi su funi al fine di approfondire la preparazione delle guide in questi specifici ambiti.

Sono le stesse guide alpine che chiedono che la loro professione sia riconosciuta come usurante. Infatti, come certificato dal

dottor Guido Giardini, responsabile del centro di medicina di montagna dell'azienda sanitaria locale della Valle d'Aosta, l'ambiente montano deve essere considerato un ambiente impervio e pericoloso. La frequentazione di tale ambiente, particolarmente alle alte quote, obbliga l'organismo a un confronto diretto con agenti fisici e atmosferici molto specifici e potenzialmente dannosi: ridotta pressione barometrica, ridotta pressione dei gas atmosferici, soprattutto dell'ossigeno, ridotte temperature, aumento della radiazione ultravioletta, pericoli oggettivi. L'esposizione occasionale, tipica del frequentatore amatoriale e del turista, richiede la messa in campo di meccanismi fisiologici di compenso a breve termine. Invece la frequentazione assidua, come nel caso delle guide di alta montagna, richiede all'organismo uno sforzo di adattamento, che con gli anni può generare scompensi e patologie a carico di vari organi e apparati. Ciò è particolarmente vero per la guida alpina, che passa gran parte della propria vita in alta quota, a contatto diretto con i citati agenti atmosferici.

La frequentazione assidua e quotidiana della montagna, i continui dislivelli in salita e in discesa, sia in estate che in inverno, possono determinare negli anni patologie traumatiche acute e un sovraccarico cronico sulle strutture ossee e tendinee. Al di là dei frequenti traumi da caduta (in parete, in crepaccio) e dei possibili incidenti da valanga, vi sono patologie frequenti quali le cervicalgie e le lombosciatalgie acute e croniche, spesso associate a ernie discali, che richiedono talora una terapia chirurgica. Altre patologie frequenti sono quelle artrosiche a carico del ginocchio o dell'anca, con necessità di sostituzione protesica anche prima dei 60 anni di età. Vi sono poi le patologie infiammatorie o degenerative dei tendini, particolarmente della spalla, dell'avambraccio e della mano. Infine non bisogna dimenticare i frequenti esiti di traumi o congelamenti.

La continua sollecitazione di cuore e vasi sanguigni, derivante dall'alternanza di attività aerobica intensa e anaerobica, frequentemente durante giornate fredde e ventose, può causare a lungo termine un so-

vraccarico e un'usura. Non è infrequente l'insorgenza di malattie ischemiche coronariche acute, con necessità di ricovero, rivascolarizzazione miocardica e successivo ciclo di riabilitazione cardiologica.

Il tipo di lavoro obbliga il professionista a una continua variazione dei ritmi biologici, in particolare del ritmo sonno-veglia, con necessità di dormire poche ore, svegliandosi molto presto. Tale comportamento alla lunga può determinare un disturbo del sonno tipo insonnia cronica, a sua volta causa di possibili disturbi cardiovascolari ed endocrini. L'esposizione cronica ai raggi solari in alta quota può condurre allo sviluppo di lesioni precancerose che, qualora sottovalutate o ignorate, possono evolvere in neoplasie maligne della pelle (epiteliomi e melanomi). Le patologie acute e croniche descritte sono spesso causa

di interruzione del lavoro, anche per lunghi periodi, e possono inoltre causare disabilità ancora in età lavorativa.

Non è da sottovalutare, poi, lo *stress* psicologico al quale sono soggetti questi lavoratori: infatti la responsabilità che tale professione comporta nei confronti dei clienti è altissima, la loro incolumità è strettamente legata al benessere psicofisico della guida alpina stessa, un lieve malore o un piccolo calo nella forma fisica può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni estreme come quelle in alta quota.

Per queste motivazioni la presente proposta di legge inserisce nell'elenco dei lavori usuranti anche l'attività di guida alpina, modificando l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le attività di accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna, le attività di accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche e le attività di insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo svolte dalle guide alpine sono considerate mansioni particolarmente usuranti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede a modificare l'articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

ART. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

